



**GAMESTOP
CONSOLE PROTECTION PLUS**

**PROTEZIONE AGGIUNTIVA ALLO SCADERE
DELLA GARANZIA LEGALE
n° ICIGSCN15**

Set informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Data ultimo aggiornamento 04.11.2020

ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA CONSOLE

wakam

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: WAKAM– Francia: registrata al RCS di Parigi al n. 562 117 085, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011

Prodotto: CONSOLE PROTECTION PLUS n. ICIGSCN15

Ottobre 2020 - DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Questo documento informativo fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni della polizza.

Le informazioni complete su questa polizza sono disponibili su richiesta nei punti vendita GS e sul sito on-line <https://www.gamestop.it/gamestopprotection>

Che tipo di assicurazione è?

La garanzia assicurativa CONSOLE PROTECTION PLUS ha ad oggetto la protezione dal **GUASTO in estensione di garanzia** con previsione di consegna all'Assicurato di un Apparecchio nuovo di sostituzione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Apparecchio in copertura:** la Console nuova acquistata nei punti vendita Game Stop in Italia o sul sito e-commerce a marchio Gamestop .
- ✓ **Guasto:** In caso di malfunzionamento dell'Apparecchio in copertura, dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico **INTERNO** all'apparecchio stesso anche derivante dall'usura, l'Assicurato riceverà un Apparecchio di sostituzione



Che cosa non è assicurato?

- X Il Guasto intenzionale o doloso provocato dall'Assicurato o da qualsiasi persona diversa da una terza parte.
- X I Danni Materiali Accidentali
- X Guasti, malfunzionamenti o difetti imputabili a incidenti di ordine elettrico se **ESTERNI** all'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti risultanti dalle modifiche delle caratteristiche originarie dell'Apparecchio in copertura
- X I Guasti derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e manutenzione definite nel libretto d'istruzioni del costruttore dell'Apparecchio in copertura.
- X I Danni o Guasti determinati da catastrofe naturale o derivanti da siccità, umidità, corrosione, presenza di polvere, sovratensioni elettriche esterne (fulmini), o a temperatura in eccesso.
- X I Guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne.
- X I Guasti risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software.
- X I Guasti derivanti dal collegamento dell'Apparecchio in copertura alla rete informatica o da virus.
- X I Guasti verificatisi durante l'installazione o il montaggio dell'Apparecchio in copertura o quando questi siano affidati ad un installatore o riparatore non autorizzato dall'Assicuratore.
- X I Guasti per i quali l'Assicurato non possa restituire l'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti soggetti a riparazioni nell'ambito della Garanzia legale di conformità
- X I Guasti al Software, esclusi i guasti al sistema operativo e ai software pre-installati all'origine
- X I Guasti agli Accessori e ai Consumabili dell'Apparecchio in copertura, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria se forniti all'origine insieme all'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti ai controller dell'Apparecchio in copertura.
- X I costi di messa in servizio, riparazione o spedizione sostenute dall'Assicurato senza previo accordo con l'Assicuratore
- X I Guasti relativi agli Apparecchi in copertura il cui numero di serie è illeggibile oppure non regolarmente comunicato.
- X I Guasti occorsi all'Apparecchio di Sostituzione
- X Le regolazioni eseguibili dall'Assicurato, senza lo smontaggio dell'Apparecchio in copertura
- X I Guasti per i quali vi siano campagne di richiamo da parte del costruttore



Ci sono limiti alla copertura?

! In caso di indisponibilità dell'Apparecchio di sostituzione l'Assicurato riceverà un Buono di acquisto pari al Valore di Sostituzione spendibile presso i negozi Gamestop. Se il guasto è provocato da interruzione dell'alimentazione esterna o della batteria, purché mai sostituiti dall'Assicurato e inclusi all'origine nell'Apparecchio Assicurato, e può essere risolto attraverso la sola sostituzione dell'elemento non funzionante, si procederà alla sola sostituzione dell'elemento non funzionante.

! **UN UNICO SINISTRO** (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della polizza



Dove vale la copertura?

✓ La Copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la diagnosi dell'apparecchio Assicurato e l'indennizzo avranno luogo esclusivamente in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Perfezionare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito gamestop.myprotections.it, a partire dal 2° giorno ed entro 15 giorni successivi all'adesione, seguendo le istruzioni per ricevere l'Attestato di perfezionamento.
- Conservare una copia dell'Attestato e il Documento di Acquisto
- Denunciare il sinistro dal momento in cui si è venuto a conoscenza dello stesso, e al più tardi nei 5 giorni successivi (salvo casi fortuiti o di forza maggiore)
- Seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia Srl, iscritta al RUI nr. B000066743, società incaricata dalla gestione amministrativa dei sinistri.
- Evitare di procedere in proprio alla riparazione o di dare incarico per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta



Come e quando devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere contestuale all'acquisto principale o entro il termine massimo di 2 mesi successivi all'acquisto della Console, recandosi a tale fine presso qualsiasi punto vendita GameStop munito di scontrino originale di acquisto della console. Sono ammesse tutte le forme di pagamento



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La COPERTURA GUASTO si perfeziona con l'Adesione, ma avrà decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della Garanzia Legale di conformità di 24 mesi a carico del rivenditore, e copre il prodotto acquistato per la durata di ulteriori 24 mesi (2 anni). La copertura finisce alla sua naturale scadenza, oppure al primo sinistro liquidato.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo quindi si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza.

ASSICURAZIONE a PROTEZIONE da GUASTO IN ESTENSIONE DI GARANZIA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: WAKAM – Francia: registrata al RCS di Parigi al n. 62 117 085, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011

Prodotto: CONSOLE PROTECTION PLUS n. ICIGSCN15
Ottobre 2020 - DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

wakam

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

WAKAM, con sede legale in 120-122, rue Réaumur, 75002 Parigi - Francia, capitale sociale €4. 514. 512, registrata al RCS di Parigi al n. 562 117 085, iscritta al Registro Tableau des Compagnies d'Assurances (di seguito: la "Società" o l'"Assicuratore"), che agisce in Italia in regime di LPS, soggetto a vigilanza da parte dell'ACPR, **Autorité de contrôle prudentiel et de résolution con sede in Parigi**, Place de Budapest - CS 92459 - Francia. La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa danni in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011. L'Assicurazione è stipulata con la suddetta Società.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 91 CAP, il patrimonio netto della Società ammonta a €9.792.718; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a €4.452.016 e a €25.421.145.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni SCR (solvency capital requirement) et MCR (minimum capital requirement), corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è reciprocamente pari a 150% e 419% del MCR.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa non è assicurato?

Ad integrazione di quanto espresso nel DIP si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale;
- relativi a pregiudizi o perdite finanziarie subite dall'Assicurato;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro.



Ci sono limiti alla copertura?

Ad integrazione delle informazioni già riportate nel DIP si specifica che:

Sono coperti gli elementi seguenti dell'apparecchio assicurato forniti e preinstallati in originale dal Costruttore:

<ul style="list-style-type: none"> - Unità centrale e tutti i componenti interni alla console - La Wii U Gamepad (Nintendo) o la Kinect (Microsoft) o la Playstation Camera (Sony) - Il sistema operativo e il pacchetto software
--

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si pongono all'attenzione all'Aderente/Assicurato le seguenti ulteriori avvertenze.	
Cosa fare al momento dell'adesione?	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale
Cosa fare in caso di sinistro?	Cosa non fare, a pena di esclusione dalla garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • Procedere in proprio alla riparazione • Dare mandato per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta Cosa fare: <ul style="list-style-type: none"> • Denuncia online: collegarsi al sito gamestop.myprotections.it • Seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia Srl, iscritta al RUI nr. B000066743, società incaricata dalla gestione amministrativa dei sinistri. • Denuncia telefonica: contattare SPB al numero telefonico 02. 86311926 In tutti i casi saranno richiesti all'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • Mettere a disposizione dell'Assicuratore, seguendo le indicazioni fornite da SPB e a spese dell'Assicuratore, l'apparecchio in copertura – completo di ogni elemento ed accessorio originale • Lo scontrino/fattura di Gamestop relativo all'acquisto dell'Apparecchio in copertura e attestante il pagamento del premio versato al momento dell'adesione al Contratto • Copia dell'Attestato di Attivazione • Dichiarazione di Sinistro
	Gestione da parte di altre imprese: su richiesta di GameStop le attività di apertura, istruzione e gestione amministrativa dei sinistri sono affidate ad SPB ITALIA S.r.l., con sede legale sita in Milano, Corso Monforte 54 – 20122, Telefono: +39 02 86 50 26, Fax: +39 02 80 47 33, mail contatto@spbitalia.it , PEC spbitalia@pec.it .
	Prescrizione: tutte le azioni derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative al rischio rese dall'Aderente/Assicurato in sede di conclusione del contratto o di perfezionamento dell'adesione medesima, possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La copertura assicurativa prevede il pagamento dell'indennizzo al completamento delle verifiche, anche tecniche, necessarie.

Quando e come devo pagare?




Ad integrazione di quanto già riportato nel DIP si precisa che	
Premio	non è data la possibilità di frazionamento del premio che deve essere corrisposto per intero all'atto dell'adesione. Sono ammesse tutte le forme di pagamento.
Rimborso	nella sola ipotesi di recesso, verrà rimborsato all'Aderente/Assicurato il premio pagato, al netto delle imposte di legge che sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto alcun rinnovo automatico dell'assicurazione.
Ripensamento dopo la stipulazione	E' data facoltà all'Aderente/Assicurato di recedere dal contratto assicurativo, a titolo di ripensamento, nel termine di 8 (otto) giorni successivi all'adesione nel caso di un acquisto in un negozio Gamestop e 14 (quattordici) giorni nel caso di acquisto della polizza sul sito e-commerce a marchio Gamestop. In tutte le ipotesi il diritto di recesso si perfeziona dandone comunicazione all'Assicuratore a mezzo di raccomandata RR o rivolgendosi al punto vendita a marchio GameStop in cui si è effettuato l'acquisto

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	A chi è rivolto questo prodotto?
La copertura assicurativa è rivolta ai clienti di GAMESTOP che, in occasione dell'acquisto del bene principale, vogliono garantirlo contro i guasti aderendo contestualmente all'offerta assicurativa di carattere accessorio.	
	Quali costi devo sostenere?
Costo di intermediazione: Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 71% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).	
	Chi vende questo prodotto?
L'assicurazione è venduta a titolo accessorio da GAMESTOP SpA, con sede in Via dei Lavoratori, 6, 20090 Buccinasco (Mi) , che ha contratto polizza collettiva a favore e nell'interesse dei propri clienti, contestualmente all'acquisto del bene principale assicurato. Si specifica che tale polizza è stata intermediata da SPB Italia su incarico di GAMESTOP, curandone la scelta dell'assicuratore e il contenuto delle garanzie offerte come richiesto dal Contraente	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Rivolgendosi al servizio reclami di IN CONFIDENCE SAS, posta: IN CONFIDENCE SAS – Service Réclamations, Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine, (France) e-mail: reclamations@inconfidence.fr; Tale società agisce quale mandatario espressamente incaricato alla gestione dei reclami da parte dell'Assicuratore. Sarà cura dell'Impresa dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'Intermediario	Rivolgendosi al servizio reclami di SPB ITALIA S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 54 – 20122 Milano, e-mail: reclami@spbitalia.it; fax: (+39) 02.86.31.19.44. Sarà cura dell'Intermediario dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'Assicurato o l'Aderente reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi -quanto ai reclami rivolti all'Impresa: a ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de resolution con sede in Parigi, Place de Budapest - CS 92459 - Francia -quanto ai reclami rivolti all'intermediario: a IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma); corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.
PRIMA di RICORRERE all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge nr. 98 del 09 agosto 2013, come vigente)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET. Inoltre si segnala che per la risoluzione delle controversie ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai Sistemi Alternativi di Risoluzione delle controversie (ADR/ODR), è possibile avvalersi di altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla legislazione vigente, salvo il preventivo esperimento del tentativo di mediazione previsto per legge.









PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CODIFICA PER FACILITARE LA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “**in grassetto**” i termini ai quali viene dato il significato indicato nell'indice/glossario.

Affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito riportiamo la legenda:

 Che cosa è assicurato?	 Che obblighi ho?
 Che cosa non è assicurato?	 Quando e come devo pagare?
 Quali sono i limiti di copertura?	 Quando comincia la copertura e quando finisce?
 Dove vale la copertura?	 Come posso disdire la polizza?

AVVERTENZA: All'interno del presente documento sono stati inseriti alcune avvertenze con l'intento di evidenziare clausole riportanti oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Box di consultazione

Sono stati inoltre inseriti alcuni Box di consultazione con l'intento di rendere più chiaro ed immediato, anche attraverso esempi illustrativi, il contenuto delle Condizioni di Assicurazione. I box di Consultazione non hanno alcun valore contrattuale ma solo esplicativo, pertanto si raccomanda l'attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione e delle clausole contrattuali a cui gli esempi fanno riferimento.

UN PORTALE WEB UNICO

<https://gamestop.myprotections.it>

PERFEZIONA L'ADESIONE ALLA POLIZZA

a partire dal 2° giorno dall'acquisto della garanzia assicurativa ed entro 30 giorni successivi

DENUNCIA UN SINISTRO

e segui le indicazioni in esso indicate.

*Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **02 86 31 19 26**.*

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	<u>09</u>
<u>1 – SEZIONE GUASTO</u>	<u>12</u>
<u>2 – IN CASO DI SINISTRO</u>	<u>14</u>
<u>3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO</u>	<u>15</u>
<u>4 – NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE</u>	<u>16</u>
<u>ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	<u>22</u>

GLOSSARIO

Le seguenti definizioni sono riportate nel corpo delle Condizioni di Assicurazione in grassetto.

▪ ACCESSORI/O

Elemento/i complementare/i all'**Apparecchio Assicurato**, fornito in origine dal Produttore al momento dell'acquisto unitamente all' **Apparecchio Assicurato**.

▪ ADERENTE

Persona fisica maggiorenne residente abitualmente in Italia, che ha acquistato l'Apparecchio in copertura e che ha aderito al Contratto

▪ AFFINI

Suocero, nuora e cognato/i dell'**Assicurato**.

▪ APPARECCHIO ASSICURATO/APPARECCHIO IN COPERTURA

La console acquistata nuova o ricondizionata Sony in un negozio GameStop dall'Aderente e le cui referenze numeriche identificative figurino sul documento di vendita di GameStop

Oppure, l'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale di cui sia stata data comunicazione all'Assicuratore.

▪ APPARECCHIO di SCAMBIO IN GARANZIA LEGALE

Console di Gioco fornita dal produttore o da GameStop all'Assicurato, nell'ambito della garanzia legale di conformità, in sostituzione di un Apparecchio in copertura.

▪ APPARECCHIO DI SOSTITUZIONE

Console di Gioco nuova, di modello identico all'Apparecchio in copertura o, se non questo non è più commercializzato o è indisponibile, una Console di gioco equivalente o di livello immediatamente superiore sotto il profilo "isofunzionale", vale a dire con le stesse caratteristiche tecniche principali (ad eccezione delle caratteristiche di peso, forma, marca, colore, rivestimento, design).

Il valore dell'**Apparecchio di Sostituzione** non potrà essere superiore al **Valore dell'Apparecchio Assicurato**.

▪ ASSICURATO

L'**aderente** oppure, la persona fisica che utilizza l'**Apparecchio** in copertura con il consenso e sotto la responsabilità dell'**aderente**.

▪ ASSICURATORE

WAKAM, con sede legale in 120-122, rue Réaumur, 75002, Parigi, Francia

▪ ATTESTATO

Attestazione ricevuta dall'**Assicurato** a completamento della procedura di perfezionamento dell'adesione.

▪ BROKER

SPB ITALIA S.r.l. Socio Unico, Broker Assicurativo con sede in Corso Monforte 54 – 20122 -Milano, iscritta al RUI nr. B000066743 che, nella qualità, ha intermediato la stipula di polizza collettiva tra il Contraente e l'Assicuratore nell'interesse degli Aderenti/Assicurati

▪ BUONO DI SOSTITUZIONE

Documento fornito dall'Assicuratore all'Assicurato, a titolo d'indennizzo, per il tramite di SPB e GameStop, in applicazione delle disposizioni del contratto.

▪ **CONSOLE DI GIOCO NUOVE**

Tutte le console di gioco definite come tali dalla nomenclatura prodotti del costruttore e/o di GameStop, acquistate con il loro imballaggio d'origine del costruttore e che beneficiano della validità della garanzia legale dalla data di acquisto in un negozio GameStop

▪ **CONSUMABILI:**

Componenti dell'**Apparecchio Assicurato** che devono essere rinnovati periodicamente, conformemente alle condizioni del bene e alle indicazioni definite dal produttore.

▪ **CONTRAENTE**

GameStop Italy S.r.l. - Via dei Lavoratori, 6 -20090 Buccinasco (Mi)

▪ **DANNO ACCIDENTALE MATERIALE**

Evento non assicurato Danno **esteriormente visibile** che pregiudichi il funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili e che risulti da un **Incidente**.

▪ **DECADENZA**

Sanzione che consiste nel privare l'Aderente/Assicurato dei vantaggi assicurativi previsti nella presente polizza in caso di mancato rispetto di uno dei suoi obblighi.

▪ **DOCUMENTO DI ACQUISTO**

Documento (scontrino/fattura) informatico o cartaceo, rilasciato da GameStop all'atto dell'acquisto/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e dell'adesione all'**Assicurazione**, dove apparirà l'importo del **Premio**, con evidenza separata rispetto al prezzo di acquisto dell'**Apparecchio** e un codice univoco di attivazione (**numero di contratto**), necessario per il perfezionamento formale dell'adesione.

▪ **GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA'**

Garanzia legale di conformità per i beni di consumo ai sensi del titolo 3 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n.206 (articoli dal 128 al 135 del codice del Consumo) la cui durata è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **GUASTO/I**

Malfunzionamento dell'**Apparecchio Assicurato** dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico **interno all'Apparecchio Assicurato** stesso anche derivante dall'usura, ai seguenti componenti:

- L'unità centrale, la CPU e tutte le schede e componenti interne al corpo macchina.
- La Wii U Gamepad (Nintendo) o la Kinect (Microsoft) o la Playstation Camera (Sony)
- Il sistema operativo e il pacchetto software.

▪ **INCIDENTE/I ELETTRICO/I**

Evento non assicurato determinato da qualsiasi evento **causato da agenti esterni** all'**Apparecchio Assicurato** che ne comporti il danneggiamento, anche se **originato dalla corrente elettrica**, o dovuto a surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento o dagli effetti dell'elettricità atmosferica.

▪ **NUMERO DI CONTRATTO**

Codice di attivazione dell'**Assicurazione** rilasciato da Gamestop al momento dell'acquisto della copertura unitamente al **Documento di Acquisto**; il codice è univoco e consente la registrazione della copertura sul sito gamestop.myprotections.it

▪ **RECLAMO**

Una dichiarazione scritta d'insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati **Reclami** le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

▪ **SINISTRO**

Evento che può essere oggetto di copertura, alle condizioni espresse nelle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

▪ **TERZI**

Persone diverse dall'Aderente/Assicurato, dal coniuge o dal convivente di quest'ultimo, dai suoi ascendenti o discendenti, e da qualsiasi persona autorizzata dall'Aderente/Assicurato ad utilizzare l'Apparecchio oggetto della copertura.

▪ **USURA**

Deterioramento progressivo dell'**Apparecchio** in copertura, o di uno o più dei suoi elementi costitutivi, conseguente all'utilizzo conforme alle istruzioni di utilizzo e di manutenzione del costruttore

▪ **VALORE DI SOSTITUZIONE**

Valore d'acquisto, IVA compresa, dell'**Apparecchio** in copertura alla data del Sinistro oppure, se tale apparecchio non è più in vendita o disponibile nei negozi GameStop in Italia, valore d'acquisto, IVA compresa, alla data del Sinistro, di un Apparecchio di Sostituzione.

Il Valore di sostituzione non potrà comunque essere superiore al valore risultante dallo scontrino o la fattura dell'apparecchio oggetto della copertura, IVA inclusa.

1- SEZIONE GUASTO



COSA POSSO ASSICURARE?

1.1 BENI ASSICURATI

L'assicurazione, alle condizioni, nei limiti e con le modalità meglio descritte nel prosieguo del presente documento, ha ad oggetto i sinistri riguardanti l'**Apparecchio Assicurato** per il caso di **Guasto**:

AVVERTENZA:

La **protezione assicurativa copre a partire dalla scadenza della garanzia legale un unico sinistro occorso durante il periodo successivo di 24 (ventiquattro) mesi.**



CHE COSA È ASSICURATO IN CASO DI GUASTO?

1.2 OGGETTO E LIMITE DELLA COPERTURA - GUASTO

L'**Assicuratore** prenderà in carico i costi di sostituzione tramite la consegna all'**Assicurato** di un **Buono di Sostituzione** – di importo pari al **Valore di Sostituzione**– valido per il ritiro di un **Apparecchio di Sostituzione** in un punto vendita GameStop, ovvero, in caso di indisponibilità dell'**Apparecchio di sostituzione**, Un **buono di sostituzione** di importo pari al **valore di sostituzione**.



LIMITE DI COPERTURA

AVVERTENZA:

Se il **Guasto** è provocato da interruzione dell'alimentazione esterna o della batteria, purché mai sostituiti dall'**Assicurato** e inclusi all'origine nell'**Apparecchio Assicurato**, e può essere risolto attraverso la sola sostituzione dell'elemento non funzionante, si procederà alla sola sostituzione dell'elemento non funzionante da parte dall'**Assicuratore**, per il tramite di SPB e GameStop, a titolo d'indennizzo.

L'**Apparecchio di scambio in Garanzia Legale** (vedere definizione) è coperto, fino alla data di cessazione della copertura assicurativa - nel rispetto delle condizioni dell'articolo "MODIFICHE DEL RISCHIO" – alle stesse condizioni e limiti dell'**Apparecchio assicurato** in origine.

AVVERTENZA:

Qualora l'**Assicurato** rifiutasse la liquidazione del sinistro tramite **Buono e/o Sostituzione**, rimarranno a Suo carico le spese di restituzione dell'**Apparecchio oggetto del sinistro**.



CHE COSA NON È ASSICURATO IN CASO DI GUASTO?

1.3 ESCLUSIONI DALLA COPERTURA GUASTO

Valgono, quali limitazioni del rischio assicurato, le seguenti ipotesi di Sinistro **da intendersi escluse da copertura**:

- Le conseguenze dirette di una guerra, guerra civile, insurrezioni o confische da parte dell'autorità
- Le conseguenze della disintegrazione del nucleo dell'atomo.
- Il **Guasto** intenzionale o doloso provocato dall'**Assicurato** o da qualsiasi persona diversa da una terza parte.
- I Danni indiretti, finanziari o meno, subiti dall'**Assicurato** durante o dopo un Sinistro
- I Danni o i **Guasti** risultanti da fenomeni relativi a catastrofe naturale

- I **Guasti** legati alla siccità, umidità, corrosione, presenza di polvere, sovratensioni elettriche esterne (fulmini), o la temperatura in eccesso.
- **Guasti**, malfunzionamenti o difetti imputabili a incidenti di ordine elettrico se ESTERNI all'**Apparecchio** in copertura.
- Le conseguenze dirette o indirette della distruzione o della perdita di dati, files, software o giochi durante o a seguito di un sinistro.
- Il recupero e la reinstallazione di dati, files, software o giochi sull'**Apparecchio** in copertura o sull'**Apparecchio di scambio in Garanzia Legale**
- i **Danni Materiali Accidentali**, compresi quelli di carattere estetico e di **Guasti** provocati da **Danno Materiale Accidentale**;
- I **Guasti** risultanti dalle modifiche delle caratteristiche di origine dell'**Apparecchio in copertura**
- I **Guasti** derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e manutenzione definite nel libretto d'istruzioni del costruttore dell'**Apparecchio in copertura**.
- I **Guasti** subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne.
- I **Guasti** risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software.
- I **Guasti** derivanti dal collegamento dell'**Apparecchio in copertura** alla rete e da virus.
- I **Guasti** verificatisi durante l'installazione o il montaggio dell'**Apparecchio in copertura** o quando questi siano affidati ad un installatore o riparatore non autorizzato da SPB.
- I **Guasti** per i quali l'Assicurato non può restituire l'**Apparecchio in copertura** Guasto.
- I **Guasti** risultanti da riparazioni nell'ambito della **Garanzia legale di conformità**
- I **Guasti** al Software, esclusi i guasti al sistema operativo e ai software pre-installati all'origine
- I **Guasti** agli Accessori e ai Consumabili legati al funzionamento dell'**Apparecchio in copertura**, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria fornita all'origine insieme all'Apparecchio in copertura e la Playstation Camera (Sony).
- I **Guasti** ai controller dell'**Apparecchio in copertura**, tranne i **Guasti** alla Wii U Gamepad (Nintendo) o alla Kinect (Microsoft), che sono compresi nella copertura.
- I costi di messa in servizio, riparazione o spedizione sostenute dall'**Assicurato** senza previo accordo con SPB.
- I **Guasti** relativi agli Apparecchi in copertura il cui numero di serie è illeggibile oppure non regolarmente comunicato.
- I **Guasti** occorsi all'**Apparecchio di Sostituzione**
- I **Guasti** coperti dalla **Garanzia Legale di Conformità**
- Le regolazioni accessibili all'**Assicurato**, senza lo smontaggio dell'**Apparecchio in copertura**
- I **Guasti** per i quali vi siano campagne di richiamo da parte del costruttore

**CON QUALI
CONDIZIONI**

AVVERTENZA: L'accettazione della consegna dell'Apparecchio di Scambio o l'utilizzo del Buono di Sostituzione valgono ad ogni effetto quale quietanza liberatoria e definitiva di ogni diritto dell'Assicurato; Pertanto, a seguito di tale consegna, l'Assicurato non avrà nulla più a che pretendere dall'Assicuratore, da SPB ITALIA e da

OPERATIVE MI ASSICURO?

GAMESTOP per tutti i titoli di indennizzo, danno, accessori o spese, anche legali, relativi al sinistro in oggetto con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede anche verso terzi.

L'Assicurato riconosce e accetta che, a seguito della consegna dell'Apparecchio di Scambio o del Buono di Sostituzione, l'Assicuratore potrà acquisire, a proprio insindacabile giudizio, la proprietà dell'Apparecchio Assicurato danneggiato che abbia un residuo valore economico, rinunciando in tal caso fin d'ora l'Assicurato a ogni diritto sull'Apparecchio in questione.

In tutte le altre ipotesi l'**Apparecchio Assicurato** rimarrà nella disponibilità e proprietà dell'**Assicurato** che, ove necessario, sarà tenuto al suo smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo all'Assicuratore.

La cessione di proprietà dell'**Apparecchio** sarà formalizzata con comunicazione da parte dell'**Assicuratore** all'atto della definizione del sinistro.

2 IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

2.1 DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DELL'ASSICURATO

Premesso che **SPB**, su richiesta di **GameStop**, si è resa disponibile, quale impegno accessorio e strumentale all'attività di mediazione assicurativa complessivamente svolta, anche a curare la gestione amministrativa dei sinistri nell'interesse esclusivo degli Assicurati e di ciò l'assicuratore ha preso atto si prevede che:

- dal momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro e al più tardi nei 5 (cinque) giorni successivi (salvo in casi fortuiti o di forza maggiore), l'**Assicurato** deve denunciare l'evento a **SPB**.
- se l'**Assicurato** non rispetta il sopracitato intervallo di tempo per la dichiarazione del sinistro e se l'**Assicuratore** dimostra che questo ritardo ha causato un danno, l'**Assicurato** decadrà dal diritto di beneficiare della Copertura.

Chi contatto in caso di sinistro?

Per denunciare un evento di sinistro collegati al sito: <https://gamestop.myprotections.it> e segui le indicazioni in esso indicate.

Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **02 86 31 19 26**.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

2.2 FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI GUASTO:

Cosa NON fare:

Procedere in proprio alla riparazione

Dare mandato per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta

Cosa fare :

- Munirsi del **Documento di Acquisto** (scontrino)
- **Collegarsi al sito** <https://gamestop.myprotections.it>
- Inserire Codice di attivazione "**Numero di contratto**" e data di acquisto presenti sul **Documento di Acquisto**
- Seguire le istruzioni indicate sul sito.
- Allegare i documenti richiesti come sotto indicato

Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero 02 86 31 19 26 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Documenti Giustificativi:

Ai fini della liquidazione del **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà fornire a SPB ITALIA la seguente documentazione:

- Una dichiarazione che descriva la dinamica esatta in cui è avvenuto il **Sinistro**, specificando il modello e il numero di serie dell'**Apparecchio Assicurato** (Dichiarazione di Sinistro)
- Copia del **Documento di Acquisto** relativo all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** e attestante il pagamento del premio versato al momento dell'adesione al Contratto
- Copia dell'**Attestato** di Attivazione
- Mettere a disposizione dell'**Assicuratore**, seguendo le indicazioni fornite da SPB e a spese dell'**Assicuratore**, l'**Apparecchio Assicurato** – completo di ogni elemento ed accessorio originale

Più in generale, all'**Assicurato** potrà essere richiesto di fornire ulteriore documentazione giustificativa a supporto della propria istanza, secondo le indicazioni e richieste che l'**Assicuratore** ritenga necessarie per verificare la fondatezza della richiesta di indennizzo e procedere alla relativa valutazione. L'**Assicuratore** potrà altresì sottoporre a proprie spese l'**Apparecchio** a perizia tecnica per l'accertamento del **Guasto**.

Se l'**Assicurato** in mala fede o con consapevolezza utilizza documenti inesatti come giustificativi, mette in atto comportamenti fraudolenti, o in fase di denuncia omette di indicare tutte le circostanze rilevanti ed esatte del **Guasto**, l'**Assicurato** non potrà beneficiare della Copertura.

AVVERTENZA:

L'invio di documentazione incompleta potrebbe impedire la gestione della pratica di **Sinistro**.

3 PROCEDURA DI INDENNIZZO



QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA

Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di **Sinistro** e tutti i documenti giustificativi, l'**Assicuratore**, secondo le modalità comunicate all'**Assicurato**, organizzerà il ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** a domicilio tramite corriere al fine di consentire la diagnosi del **Guasto** e la sostituzione ove dovuta. Gli oneri relativi al servizio di ritiro dell'**Apparecchio Assicurato** a domicilio sono a carico dell'**Assicuratore**.

Qualora l'indennizzabilità del **Guasto dell'Apparecchio in copertura** fosse confermata, eventualmente anche a seguito di verifica da parte di un centro assistenza prescelto dall'Assicuratore per il tramite di SPB:

L'**Assicuratore** s'impegna, in conformità alle condizioni definite nelle presenti Condizioni Generali, a fornire all'**Assicurato** un **buono di Sostituzione** -di importo pari al **valore di Sostituzione**- valido per il ritiro di un **Apparecchio di Sostituzione** in un punto vendita GameStop.

In caso di indisponibilità dell'**Apparecchio di Sostituzione**, l'**Assicuratore** si impegna a fornire all'**Assicurato** un **buono di Sostituzione** di importo pari al **Valore di Sostituzione**, attraverso l'intermediario SPB e GameStop, a titolo d'indennizzo, da valere quale buono acquisto spendibile presso i negozi GameStop.

AVVERTENZA:

Considerato la natura dell'indennizzo, si raccomanda di provvedere al back-up e salvataggio dei dati contenuti nell'Apparecchio Assicurato prima della consegna al corriere incaricato dall'Assicuratore.

In ogni caso SPB ITALIA, in Centro Tecnico e l'Assicuratore declinano ogni responsabilità per eventuali perdite di dati non recuperabili

AVVERTENZA:

Se il Guasto dell'Apparecchio in copertura – secondo la diagnosi del guasto effettuata da un centro tecnico autorizzato dall'Assicuratore – non venisse accertato, l'Apparecchio in copertura sarà restituito all'Aderente/Assicurato con le medesime modalità utilizzate per la consegna, a spese dell'Assicuratore.

4 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



COSA FARE AL MOMENTO DELL'ADESIONE?

4.1 MODALITÀ DI ADESIONE

L'offerta assicurativa viene proposta nei punti vendita **GameStop** o sul sito e-commerce a marchio **GameStop**, quale servizio accessorio alla vendita del bene principale, contestualmente all'acquisto della console di gioco nuova.

È data la possibilità all'**Aderente** di acquistare la polizza, perfezionando l'adesione alla copertura, entro il termine massimo di 2 mesi successivi all'acquisto della Console di Gioco, recandosi a tale fine presso qualsiasi punto vendita **GameStop** munito di scontrino originale di acquisto della console.

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui l'**Aderente**, dopo aver ricevuto e preso visione del set informativo, paga l'importo del premio di polizza.

4.2 REGISTRAZIONE DELL'ADESIONE

L'**Aderente** deve attivare la propria polizza perfezionando l'adesione sul sito gamestop.myprotections.it dal secondo giorno successivo all'acquisto della copertura assicurativa ed entro 15 giorni dalla data di pagamento del premio di polizza, attraverso il numero di contratto rilasciato da **GameStop** al momento dell'acquisto.

In questa fase, all'**Aderente** sarà chiesto di esprimere il proprio consenso a ricevere ogni comunicazione inerente al rapporto assicurativo via email, indicandone il relativo recapito o in via alternativa e subordinata, qualora

L'Aderente non disponga di tale indirizzo o non voglia utilizzare tale modalità, un proprio indirizzo per l'invio di comunicazioni.

L'Aderente riceverà successivamente un **attestato** di perfezionamento formale della Assicurazione (l'Attestato di Attivazione) via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato.

L'Aderente deve conservare i documenti contrattuali, una copia dell'Attestato di Attivazione e il documento di vendita di **GameStop** attestante il pagamento dell'Apparecchio in copertura e la regolazione del premio di polizza.

La data di adesione alla copertura assicurativa corrisponde alla data presente sulla fattura/scontrino per l'acquisto della console di gioco e dell'estensione di garanzia rilasciato da **GameStop** – che fa fede. Il perfezionamento dell'adesione se successivo è a tutti gli effetti legato alla data di acquisto della console.

In tutti i casi, l'adesione al contratto **copre un solo Apparecchio in copertura**

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve conservare il **Documento di Acquisto** comprovante il pagamento/consegna dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio di assicurazione**.

Per ogni eventuale controversia, farà fede il **Documento di Acquisto**.

AVVERTENZA: In ogni caso, l'adesione al contratto copre un solo Apparecchio Assicurato.



**QUANDO E
COME DEVO
PAGARE?**

4.3 MODIFICA DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'Assicurato o l'Apparecchio Assicurato sono rilevanti ai fini assicurativi, in particolare:



- i dati di un eventuale **Apparecchio sostitutivo** nel quadro della **Garanzia Legale di Conformità** (in particolare le modifiche del numero di serie, della marca)
- o ancora tutte le modifiche dei dati anagrafici dell'Assicurato (nome e/o indirizzo dell'Assicurato o delle altre informazioni incluse nell'Attestato di Attivazione o sullo scontrino/fattura dell'Apparecchio in copertura)


devono essere dichiarate dall'Assicurato a SPB per iscritto (SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte 54 – 20122 Milano), entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente .

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà causare la decadenza della copertura assicurativa ove ricorrano le condizioni dell'art. 1898 Codice Civile.

4.4 PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il **Premio** di polizza è proporzionale al rischio assicurato e indicato sul **Documento di Acquisto** di GameStop che attesta il pagamento dello stesso.

	<p>L'importo del premio di polizza è pagato integralmente dall'Aderente presso i negozi GameStop o sul sito di e-commerce a marchio GameStop al momento dell'adesione al Contratto.</p> <p>Su richiesta espressa dell'Aderente, l'importo del premio è integralmente pagato al momento dell'adesione al Contratto, prima della fine del periodo di recesso.</p> <p>4.5 ONERI FISCALI</p> <p>Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione sono a carico dell'Aderente quale obbligato al pagamento del Premio (tasse incluse) e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo.</p>
<p> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</p>	<p>4.6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA</p> <p>L'adesione alla copertura assicurativa decorre dal pagamento dell'Apparecchio Assicurato e dal pagamento del premio assicurativo sia esso contestuale sia esso successivo.</p> <p>In questo ultimo caso, la decorrenza parte comunque dalla data di acquisto dell'Apparecchio Assicurato.</p> <p>La Copertura ha effetto a partire dalla data di scadenza della garanzia legale di conformità per una durata di 2 (due) anni.</p> <p>AVVERTENZA: L'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale è assicurato alle medesime condizioni dell'Apparecchio in copertura indicato inizialmente sull'Attestato di Adesione, per il periodo di validità rimanente dopo la sua consegna all'Assicurato, purché sia stato comunicato come da articolo "Modifiche del Rischio" delle presenti Condizioni Generali.</p>
<p> COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?</p>	<p>4.7 CESSAZIONE DELLA COPERTURA E RECESSO DELL'ADESIONE</p> <p>AVVERTENZA:</p> <p>La copertura cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al primo sinistro liquidato - Alla sua naturale scadenza - In caso di recesso anticipato dall'adesione - In caso di mancato pagamento del premio di assicurazione, conformemente all'articolo 2910 del Codice Civile. - Negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione <p>4.7.1 Reso dell'Apparecchio Assicurato</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato si avvallesse della facoltà di reso dell'Apparecchio Assicurato nel termine contrattualmente previsto dal Contraente, il contratto assicurativo si intenderà automaticamente risolto e l'Assicurato potrà ottenere il rimborso del Premio di polizza, al netto delle imposte.</p> <p>Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni reso di Apparecchio Assicurato effettuato nei termini previsti.</p>

	<p><u>4.7.2 Recesso dal contratto assicurativo</u> È data facoltà all' Aderente/Assicurato di recedere dal contratto assicurativo, a titolo di ripensamento, nel termine di 8 giorni successivi all'adesione nel caso di acquisto presso un punto vendita GameStop e 14 giorni nel caso di acquisto della polizza sul sito e-commerce a marchio GameStop, rivolgendosi alla medesima che rimborserà l'importo del premio assicurativo pagato al momento dell'adesione.</p>
 <p>DOVE VALE LA COPERTURA?</p>	<p><u>4.8 ESTENSIONE TERRITORIALE</u> La Copertura produce i suoi effetti per gli eventi occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la diagnosi dell'apparecchio Assicurato e il versamento del rimborso, nel quadro della copertura garantita dall'adesione al Contratto, avranno luogo esclusivamente in Italia.</p>
<p>ALTRE CONDIZIONI</p>	<p><u>4.9 PRESCRIZIONE</u> Tutte le azioni derivanti dalla presente polizza di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che le ha originate. La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Aderente/Assicurato di formale richiesta di indennizzo indirizzata all'Assicuratore e/o a SPB, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da valere quale costituzione in mora, ovvero con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.</p> <p><u>4.10 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</u> Ferme le indicazioni proposte in informativa, l'Aderente e l'Assicurato hanno un diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che lo riguardano, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento 2016/679 precisando che Titolari e Responsabili del trattamento dei dati personali sono rispettivamente WAKAM e SPB Italia S.r.l., cui il Contraente e gli Aderenti/Assicurati potranno rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti agli indirizzi indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramite e-mail : reclamations@inconfidence.fr - Tramite posta: Servizio Privacy della Compagnia WAKAM presso IN CONFIDENCE SAS, agenzia di assicurazioni, in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France). <p>O a SPB Italia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramite e-mail: privacy@spbitalia.it - Tramite posta: Servizio Privacy, Corso Monforte 54 – 20122 Milano <p>È obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta</p> <p><u>4.11 FALSE DICHIARAZIONI</u> Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'Assicuratore può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p>

4.12 PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI

Qualora siano state stipulate in buona fede più polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio regolato con la presente assicurazione, ciascuna di esse produce i suoi effetti entro i propri limiti e condizioni. Non è previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Assicuratore all'atto dell'Adesione ma, in caso di **Sinistro**, sarà onere dell'Assicurato darne informativa reciproca a ciascuna impresa di assicurazione.

4.13 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO

La presente **Polizza** di assicurazione, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana.

La lingua applicabile è l'italiano.

4.14 SURROGAZIONE

L'Assicuratore che ha liquidato il **Sinistro** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti dell'Aderente/Assicurato verso i **Terzi** responsabili.

4.15 CLAUSOLA BROKER

GameStop, in qualità di **Contraente** del presente Contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker **SPB Italia** S.r.l., con sede in Corso Monforte 54 – 20122 Milano, iscritto al RUI con il numero B000066743

4.16 CONTROLLO DI ASSICURATORE E BROKER

L'autorità incaricata del controllo di **WAKAM** è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Parigi Cedex 09, Francia.

L'autorità incaricata del controllo della **SPB Italia** S.r.l. è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

**COME POSSO
PRESENTARE UN
RECLAMO?**

4.17 RECLAMI

E' diritto del **Contraente** e dell'Assicurato presentare un reclamo, ovvero una dichiarazione di insoddisfazione, nei confronti dell'Assicuratore e/o dell'Intermediario, in riferimento a un contratto o a un servizio assicurativo ricevuto o negato. Per qualsiasi reclamo l'avente diritto può scrivere a: quanto all'Intermediario: **SPB Italia** S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 54 – 20122 Milano - ovvero tramite fax al n. 02 86311944; quanto all'Assicuratore: IN CONFIDENCE SAS; Servizio Reclami, nr. 5 rue de l'Ordre – 95300 Pontoise – Francia (o tramite una mail a reclamations@inconfidence.fr), precisando che tale agenzia agisce quale mandatario espressamente incaricato alla gestione dei reclami da parte dell'Assicuratore.

SPB Italia si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari, ai reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione alla Compagnia di Assicurazione ove di sua pertinenza.

è obbligo dell'Assicuratore e dell'Intermediario adottare una politica di gestione dei reclami tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora il

reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'**Assicuratore**. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.

4.17.1 Liti Transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte dell'**Assicuratore**, degli Intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

4.17.2 O.D.R.

L'**Assicurato** o l'**Aderente**, qualora desiderasse sporgere **Reclamo** in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1892 – Dichiarazione inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze e senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Ex artt 13-14 Regolamento U.E 2016/679

In applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per consentirLe di esprimere un consenso consapevole, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

In applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per consentirLe di esprimere un consenso consapevole, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

1. Titolare del trattamento

I suoi dati saranno trattati da **WAKAM**. 120-122 rue Réaumur, 75002 Parigi – Francia

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati personali trattati, con una specifica richiesta:

tramite e-mail: dpo@wakam.com

tramite posta: Servizio Privacy di **WAKAM** presso IN CONFIDENCE SAS in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France)

2. Quali dati raccogliamo

- categoria dati personali oggetto del trattamento

Raccogliamo dati personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica). Tra queste informazioni possono essere raccolti anche dati cosiddetti di natura sensibile rientranti in categorie di dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra.

- come sono raccolti i dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente, per il tramite di altri soggetti, parti del processo di vendita del prodotto assicurativo che La riguarda (contraenti di polizza a cui Lei aderisca o in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.) e di altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc...), oppure di soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; di organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi assicurativi o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa e/o altri soggetti istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine.

3. Perché le chiediamo i dati

3.1 Finalità primarie del trattamento dei dati personali.

Il consenso al trattamento di questi dati è **necessario** per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione, ivi compresa la prestazione dei servizi assicurativi offerti. In particolare: adesione alle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e altre prestazioni connesse all'esecuzione dei contratti in essere

Inoltre, i Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento, sempre nell'ambito delle finalità primarie, per: riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

La base giuridica del trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione del contratto assicurativo da parte della Compagnia, nonché il legittimo interesse della stessa a prevenire ed individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione.

Pertanto, in assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle le prestazioni assicurative derivanti dal contratto.

3.2 Finalità secondarie del trattamento dei dati personali

Inoltre, con il suo specifico consenso, **facoltativo**, il trattamento potrà anche essere diretto all'espletamento da parte della Compagnia di finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle Società del gruppo di appartenenza, nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

I suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Precisiamo che l'eventuale diniego di tale consenso non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione ma precluderà la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, nei confronti dell'Interessato.

4. Come trattiamo i suoi dati

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati e sempre in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati in ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati, sia in formato cartaceo (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei presso i punti vendita o in via elettronica) che in formato elettronico, con le modalità strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di dispositivi automatici di chiamata, telefax, comunicazioni elettroniche o via Web.

Le attività sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare del trattamento, da società di Gruppo, dai suoi agenti o collaboratori anche avvalendosi di società specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti svolgono la funzione di "Responsabile" o di "Autorizzato" del trattamento dei dati, preposti all'esecuzione di tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei fini sopra descritti, oppure operano come distinti "Titolari" del trattamento. Le precisiamo inoltre che quali "Responsabili" o "Autorizzati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni, nella misura ragionevolmente necessaria per eseguire queste attività e non sono oggetto di diffusione.

Il conferimento/consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti, che possono entrare in diretto contatto con lei. Per questo motivo sottolineiamo che tutti i nostri collaboratori e le società a cui ci affidiamo sono soggetti di nostra fiducia, selezionati in modo attento e meticoloso.

5. Conservazione dei dati

Alla fine delle attività inerenti il contratto assicurativo, impregiudicati gli obblighi di conservazione dei documenti ex art. 2220 cod. civ. i suoi dati saranno conservati sui nostri sistemi informatici per la durata di anni 10 dalla scadenza della adesione alla copertura assicurativa ovvero dalla liquidazione di sinistro ove occorso o dall'ultimo atti interruttivo la prescrizione.

6. Come condividiamo i Suoi dati

6.1 servizi correlati

La informiamo inoltre che i dati, secondo i casi, possono essere comunicati ad altri soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" per le finalità sopra esposte. In relazione a tale finalità i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. Inoltre, nell'ambito della esecuzione delle prestazioni assicurative ovvero in adempimento a obblighi di legge, i dati possono essere comunicati a: studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie legali, periti, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto),; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; CID; ecc.); IVASS, Ministero delle attività produttive, Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine. L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

6.2 trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trattati e conservati anche in Francia offrendo all'interessato adeguate garanzie di tutela dei propri interessi, in quanto la Francia è paese membro dell'Unione Europea e, come tale, tenuto all'ottemperanza completa alle disposizioni relative alla Protezione dei dati personali contenute nel Regolamento U.E. 2016/679.

Per talune attività, i suoi dati possono essere trattati da un soggetto operante in un paese extra U.E., per il quale si garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche al di fuori dei confini, sia qualora il paese sia oggetto di dichiarazione di adeguatezza da parte della Commissione UE sia, in eventuale assenza, assumendo ogni dovuta garanzia appropriata ed adeguata tramite l'attuazione di specifiche clausole contrattuali modello. In tali ipotesi, peraltro, è la conservazione dei dati personali è effettuata esclusivamente in paesi dell'Unione Europea. Ella avrà diritto **di ottenere dal Titolare** ogni comunicazione per avere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili. Salve le sue facoltà come indicate e specificate al successivo art. 7.

7. Quali sono i suoi diritti

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dal Regolamento U.E. 2016/679, nel testo vigente tempo per tempo, i cui principi sono riportati di seguito.

Nello specifico, Lei ha il diritto di ottenere, in ogni momento:

- la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni: l'origine dei dati non raccolti presso di Lei, le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, l'eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati (in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali), le garanzie offerte da eventuali Paesi terzi nei quali i dati fossero trasferiti, il periodo di conservazione dei dati (o i criteri per determinarlo), la possibilità di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del loro trattamento, il diritto a proporre reclamo all'autorità di controllo;
- la comunicazione di copia dei dati in forma intelligibile, nel rispetto dei diritti di terzi;
- la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei dati inesatti e l'integrazione dei dati incompleti;
- ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento U.E. 2016/679, rispettivamente la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati e/o la limitazione del loro trattamento;
- l'indicazione dei destinatari ai quali siano state trasmesse eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione;
- l'identità e i dati di contatto del Titolare e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento;
- i dati personali trattati in maniera automatizzata (in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21 del Regolamento U.E. 2016/679, potrà inoltre opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

8. Modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento il Cliente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i Suoi diritti o ottenere maggiori informazioni, anche in relazione ai dati come trattati o ai soggetti ai quali i Suoi dati possono essere stati comunicati, compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, scrivendo a WAKAM:

- tramite e-mail: dpo@wakam.com
- tramite posta: Servizio Privacy di WAKAM presso IN CONFIDENCE SA, in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France).

E obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; Fax: (+39) 06.69677.3785.

Allegato 4-Ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

**SPB Italia S.r.l., Società di brokeraggio a Socio Unico,
Iscrizione RUI n° B000066743, Registro Imprese Milano, C.F. e P.I. n° 13162190154**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Gentile Cliente,

Ai sensi delle disposizioni del codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.